



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
73	31/07/2025	5017	05

Oggetto:

Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. –D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta I.P.S. s.r.l. – D.M. del 28 giugno 2024, n.127 - Variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi (inerti) e stoccaggio rifiuti pericolosi sito in San Martino Valle Caudina, via Tagliata n.1. D.Lgs. 152/2006. – D.D. n. 66 del 22/09/2019 e successivi provvedimenti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
2. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016 e dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
3. il comma 17-bis dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 prevede di comunicare i provvedimenti rilasciati ai sensi del medesimo articolo al *"registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse"* (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. sulla G.U. Serie Generale n. 213 del 11-09-2024 è stato pubblicato il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, avente ad oggetto il nuovo Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., che è entrato in vigore il 26/09/2024 e che ha sostituito il previgente D.M. del 27 settembre 2022 n. 152;
5. con nota prot. reg. n. 542237 del 15/11/2024 la DG 50.17.00 - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania – ha fornito alle competenti UOD territoriali, *"...indicazioni operative per una corretta interpretazione ed applicazione del citato D.M. n. 127/2024..."*, precisando, tra l'altro, che *"... nei casi in cui ci siano delle differenze relativamente ai rifiuti in ingresso (es. uno o più codici EER non previsti dal D.M. oppure codici EER previsti dal decreto, ma derivanti da rifiuti interrati o provenienti di siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica) o agli utilizzi previsti, non si applicherà il D.M. 127/2024, ma si rientrerà nella casistica delle autorizzazioni End of Waste caso per caso secondo le procedure previste dall'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006..."*;
6. la Società I.P.S. S.R.L., Legale Rappresentante Sig. *****OMISSIS*****, con D.D. n. 66 del 22/09/2016 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato in San Martino Valle Caudina (AV), via Tagliata, n. 1;
7. con DD.DD. n. 11 del 14/03/2017, n. 34 del 23/08/2017, n. 5 del 31/01/2018, n. 14 del 02/05/2018, n. 3 del 17/01/2019, n. 67 del 11/06/2020 è stato aggiornato il D.D. n. 66 del 22/09/2016 per modifiche non sostanziali;
8. con D.D. n. 120 del 29/08/2019 è stata escluso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di *"incremento della quantità dei rifiuti non pericolosi e l'inserimento di nuovi codici EER, anche pericolosi, da sottoporre alle operazioni di recupero e messa in riserva R13"*;
9. con D.D. n. 18 dell' 11/02/2022 è stata approvata, conformemente al soprarichiamato D.D. n.120 del 29/08/2019 di esclusione dall' assoggettabilità a VIA, la richiesta della Società IPS in ordine alla variante sostanziale dell'impianto finalizzata all'aggiunta di ulteriori codici (anche pericolosi per il solo codice EER 17 03 01*, interessato dalla sola operazione di stoccaggio R13) e modifiche nelle quantità autorizzate e nei codici ammessi, con contestuale rimodulazione della tabella dei codici EER e delle relative quantità, nonché alla sostituzione di attrezzature e macchinari al servizio dell'impianto con variazione delle emissioni in atmosfera per l'impianto già autorizzato con D.D. n. 66 del 22/09/2016 e successivi;
10. con D.D. n. 155 del 13/12/2022 è stata approvata, conformemente al soprarichiamato D.D. n. 120 del 29/08/2019 di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, la richiesta della Società IPS in ordine alla istanza di variante non sostanziale finalizzata all'efficientamento dell'impianto, consistente sostanzialmente nella sostituzione ed inserimento di nuovi macchinari, nello spostamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti classificati con codice EER 20.03.03 e EER 17.05.06 e, contestualmente, nella rettifica della documentazione associata ed allegata al richiamato D.D. n. 18 dell' 11/02/2022 di variante sostanziale, inerente alla parte descrittiva relativa alle caratteristiche minime per i rifiuti in ingresso le cui tabelle erano state compilate in modo non corretto per mero errore materiale;
11. con D.D. n. 15 del 03/02/2023 è stata approvata, conformemente al soprarichiamato D.D. n.120 del 29/08/2019 di esclusione dell' assoggettabilità a VIA, la richiesta della Società IPS in ordine alla istanza di variante non sostanziale finalizzata ad un ulteriore efficientamento dell'impianto de quo ed alla

rimodulazione dei codici EER già autorizzati, senza determinare una variazione del ciclo produttivo e senza comportare alcuna modifica delle operazioni di smaltimento o di recupero rispetto a quelle già autorizzate;

12. con D.D. n. 33 del 27/06/2024, è stata approvata una variante non sostanziale di assestamento, resasi necessaria per sopraggiunte e non preventivabili esigenze tecniche ed operative sorte in fase di installazione dei nuovi macchinari autorizzati con i sopra richiamati D.D. n. 155 del 13/12/2022 e D.D. n. 15 del 03/02/2023;
13. con nota prot. reg. n. 601858 del 17/12/2024 questa UOD ha comunicato il proprio nulla osta relativamente alla variazione delle modalità di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti in ingresso e dei prodotti ottenuti dalle attività di cessazione di qualifica di rifiuto effettuate nell'opificio di che trattasi, in particolare alla possibilità di aumentare l'altezza massima dei cumuli di detti materiali fino a 5 metri, fermo restando l'invarianza dei quantitativi massimi stoccabili in ogni momento già autorizzati;

RILEVATO che:

- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 140856 del 20/03/2025, la Ditta I.P.S. SRL ha presentato istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alla D.G.R.C. n. 8/2019, avente ad oggetto, sostanzialmente, l'adeguamento delle attività di "End of Waste" da implementare nell'impianto di che trattasi (per determinate tipologie di rifiuti) rispetto ai nuovi criteri e requisiti disciplinati dal richiamato D.M. del 28 giugno 2024, n.127;
- che con nota prot. reg. n. 151655 del 25/03/2025, tenuto conto delle indicazioni operative fornite dalla DG 50.17.00 con la richiamata nota prot. reg. n. 542237 del 15/11/2024, questo ufficio ha chiesto ad Arpac-Dipartimento di Avellino di esprimere, ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il parere di competenza (vincolante ed obbligatorio) relativo alle *"...attività di End of Waste svolte sui rifiuti in ingresso aventi codice EER 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, evidenziando, eventualmente, la necessità di far stoccare i medesimi in aree separate da quelli aventi il medesimo codice EER in ingresso, al fine di evitare un loro eventuale miscelamento con rifiuti aventi diversa provenienza e, presumibilmente, diverse specifiche chimiche..."*;
- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 235142 in data 12/05/2025, l'Arpac Dipartimento di Avellino ha espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parere *"...favorevole al trattamento/recupero dei rifiuti aventi codice EER 17.05.04 (provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica..."* a condizione *"...che venga individuata una specifica area di messa in riserva, in area coperta...separata dall'area di messa in riserva, già individuata in planimetria, dai rifiuti aventi lo stesso codice EER ma provenienti dall'attività di costruzione e demolizione..."*;
- con nota prot. reg. n. 265417 del 27/05/2025 questa UOD ha trasmesso alla Ditta I.P.S. SRL il richiamato parere Arpac acquisito al prot. reg. n. 235142 in data 12/05/2025, rappresentando, altresì, che *"... il rilascio del decreto autorizzativo resta subordinato alla produzione delle integrazioni di carattere tecnico, che dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente, relative ai rilievi formulati dall'ARPAC Dipartimento di Avellino..."*;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 313145 in data 23/06/2025 la Società I.P.S. SRL ha chiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste dalla regione Campania con prot. reg. n. 265417 del 27/05/2025;
- con nota prot. reg. n. 327141 del 01/07/2025 questa UOD ha concesso alla Ditta de qua, in riscontro alla richiesta di cui sora, ulteriori 30 giorni per produrre le integrazioni richieste da questa UOD con la precedente nota prot. reg. n. 265417 del 27/05/2025;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 362563 in data 21/07/2025, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 379695 in data 30/07/2025, la Società IPS SRL ha prodotto le integrazioni di carattere tecnico-amministrativo richieste con nota prot. reg. n. 265417 del 27/05/2025;

PRECISATO che:

- le relazioni, le dichiarazioni asseverate e gli elaborati grafici sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la variante in esame consiste, essenzialmente, nell' adeguamento, per l'esercizio delle attività di End of Waste svolte nell' impianto, al nuovo regolamento di cui al richiamato D.M. 28 Giugno 127/2024, recante la

disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con contestuale modifica degli spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, ivi compresi quelli aventi codice EER 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, che saranno stoccati in aree coperte;

EVIDENZIATO che la documentazione trasmessa dalla Ditta, ai sensi della DGR n.8/2019 punto 3.4, è costituita da:

- Istanza in bollo;
- Copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- Dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. dich e Allegato 1.b iscr;
- Relazione tecnica asseverata e specifica "End of Waste", relativa alla modifica non sostanziale;
- Planimetrie relative allo stato di fatto ed allo stato di progetto dell'impianto;

PRESO ATTO che per i suddetti interventi la Ditta de qua ha prodotto una relazione tecnica specifica End of Waste asseverata, a firma di tecnico abilitato, contenente, tra l'altro, l'attestazione che l'impianto è idoneo a recepire la predetta variante;

RITENUTO:

- di poter procedere all'approvazione della modifica non sostanziale presentata dalla Ditta IPS SRL, innanzi descritta e meglio dettagliata negli elaborati tecnici acclusi al presente provvedimento, consistente, essenzialmente, nell'adeguamento delle attività di End of Waste da implementare nell'opificio di che trattasi, per determinate tipologie di rifiuti in ingresso, alle nuove disposizioni di cui al D.M. del 28 giugno 2024, n.127, con contestuale adattamento degli spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, ivi compresi quelli aventi codice EER 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, che saranno stoccati in aree coperte;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 66 del 22/09/2016 e successivi provvedimenti;
- il D.M. del 28 giugno 2024, n.127;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo le e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 380690 del 30/07/2025 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art.208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R.C. n. 8 2019, in conformità alle risultanze istruttorie la modifica non sostanziale presentata dalla Ditta IPS SRL, innanzi descritta e meglio dettagliata negli elaborati tecnici acclusi al presente provvedimento, consistente, essenzialmente, nell'adeguamento, per determinate tipologie di rifiuto, delle attività di End of Waste da implementare nell'opificio di che trattasi alle nuove disposizioni di cui al D.M. del 28 giugno 2024, n.127, con contestuale adattamento degli spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, ivi compresi quelli aventi codice EER

17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, che saranno stoccati in aree coperte;

2. **AUTORIZZARE** le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in ingresso all'opificio, i relativi quantitativi, così come da quadro sinottico riportato nell'Allegato 2 (Tabella Codici EER autorizzati) accluso al presente provvedimento e di cui ne è parte integrante sostanziale;
3. **PRECISARE** che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto e della documentazione presentata ai sensi della D.G.R.C. n. 8/2019, e che, in esito alla richiesta presentata, le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto, le norme UNI di riferimento ed i quantitativi massimi dei lotti su cui effettuare i relativi test di cessione sono declinati nella relazione specifica tecnica "End of Waste" acclusa al presente provvedimento (ALLEGATO 1), di cui ne è parte integrante e sostanziale;
4. **FAR PRESENTE:**
 - che il rispetto dei criteri delle attività di End of Waste implementate nell'opificio dovrà essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. La dichiarazione di conformità dovrà essere inviata a questa UOD e all'ARPAC- Dipartimento di Avellino entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del richiamato D.M. del 28 giugno 2024 n.127 e dovranno essere inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - che la società I.P.S. SRL è tenuta a conservare, presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
5. **PRESCRIVERE** alla Società I.P.S. SRL:
 - **conformemente a quanto disposto da Arpac-Dipartimento di Avellino con la richiamata nota acquisita al prot. reg. n. 235142 in data 12/05/2025, di stoccare i rifiuti in ingresso aventi codice EER 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica nella nuova e separata area di messa in riserva individuata, senza creare alcuna commistione o interferenza con altre tipologie di rifiuti in ingresso autorizzati (anche se aventi il medesimo codice EER ma diversa provenienza);**
6. **PRECISARE**, altresì, che:
 - la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo delle integrazioni e precisazioni prodotte nell'iter procedimentale, composto dai seguenti principali elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che vengono pubblicati in uno ad esso:
 - Allegato 1- Relazione Tecnica generale;
 - Allegato 2 – Tabella rifiuti autorizzati;
 - Allegato 3 – Planimetria stato di fatto impianto;
 - Allegato 4 – Planimetria stato di progetto impianto;
7. **CONFERMARE** ogni condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n. 66 del 22/09/2016 e successivi provvedimenti, non in contrasto con il presente atto, **ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione che resta fissata al 30/07/2026;**
8. **FAR PRESENTE** alla Ditta I.P.S. SRL, altresì, che:
 - avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- l'autorizzazione in esame sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse avere esito positivo;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi- deve essere organizzato e gestito nel rispetto del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 8/2019 Allegato 1, punto 6 – Impiantistica e criteri di gestione;

9. DARE ATTO che:

- a. il Sig. *****OMISSIS*****, nella qualità di legale rappresentante della Ditta IPS SRL. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale, dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

10. **NOTIFICARE**, il presente atto alla Ditta IPS SRL, avente sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), Via Tagliata n.1 – C.A.P. 83018;
11. **COMUNICARE** secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione al *“registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse”* (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
12. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di San Martino Valle Caudina (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, all'EIC - Avellino, al Comando dei VVF di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 - Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'ATO Rifiuti di Avellino, all'Albo Gestori Ambientali;
13. **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione “Casa di Vetro” dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

ING. MASSIMO PACE